

Prove intercorso

Di seguito è riportato il regolamento messo a punto dalla Commissione composta dai Proff. Giovanna Nigro, Giovanna Palermo e Vincenzo Paolo Senese

1. Si intende per **prova intercorso** una prova d'esame parziale che miri all'accertamento in itinere delle conoscenze acquisite dallo studente durante lo svolgimento dei corsi d'insegnamento.
2. A ciascun docente è data la facoltà di effettuare prove intercorso (prove parziali) per l'accertamento dei livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti.
3. Data e orario delle prove intercorso devono essere comunicati prima dell'inizio delle lezioni e vanno riportati nel calendario d'esami di ciascun anno accademico.
4. Alle prove potranno accedere sia gli studenti frequentanti, sia gli studenti non frequentanti.
5. Nel programma di esame di ciascun insegnamento (così come riportato su Syllabus) che preveda prove intercorso vanno indicati i programmi specifici delle prove (la parte o la sezione di programma oggetto di valutazione), le procedure di valutazione e va specificato in che misura gli esiti delle prove intercorso, preferibilmente espresse in trentesimi, concorrono alla definizione del voto finale.
6. Prenotazioni, commissioni d'esame ed esiti sono gestiti mediante la piattaforma Esse3.
7. La validità della prova intercorso è limitata alla prima sessione d'esame del semestre in cui il corso è svolto.
8. All'appello delle prove intercorso gli studenti dovranno prenotarsi regolarmente e presentarsi in aula nel giorno e nell'orario prestabilito. Pubblicati gli esiti, se lo studente decide di rinunciare al voto positivo conseguito (da un punteggio di 18/30 in su), lo studente medesimo è tenuto a comunicare alla commissione la volontà di rinuncia e sarà considerato "ritirato". In tal caso, l'esito non concorrerà al computo del punteggio finale.
9. Le ore dedicate alle prove intercorso non concorrono alla definizione del tetto orario di ciascun corso.
10. Nel caso in cui il docente inglobi le prove nel corso, le ore di docenza vanno recuperate nelle forme e nei modi che il relativo consiglio di Corso di studi riterrà opportune e funzionali al regolare svolgimento della didattica.
11. Laddove le prove intercorso siano effettuate al di fuori dell'orario delle lezioni assegnate a ciascun docente, le prove stesse dovranno essere fissate in giorni ed orari che non interferiscano con il calendario delle lezioni e degli esami.
12. L'esame finale dovrà essere differenziato in funzione degli esiti della prova intercorso: coloro che abbiano superato la prova intercorso, saranno valutati solo sulla parte residua del programma. Diversamente, su tutto il programma.